DISTINZIONE DEI MAGISTRATI SECONDO LE FUNZIONI. TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA MAGISTRATURA

Art. 3

Funzioni dei magistrati di Corte d'appello

I magistrati di Corte di appello sono destinati ad esercitare le funzioni:

1) di consigliere delle Corti di appello e di sostituto procuratore generale presso le stesse Corti;

2) di presidente di sezione di Tribunale;

3) di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione.

Versione in vigore dal 29 giugno 1951, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura
Estremi	Legge 24 maggio 1951, n. 392
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/distinzione-dei-magistrati-secondo-le-funzioni-trattamento-economico/art-3-funzioni-dei-magistrati-di-corte-d-appello

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it